



IL TRIBUNALE DI TORINO
IX sezione civile

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Roberta Dotta	Presidente
dott.ssa Silvia Carosio	Giudice
dott.ssa Sara Perlo	Giudice relatore

Nella causa n. RG 10917/23 promossa da:

_____ , nato il _____ a _____ in Gambia,
rappresentato e difeso dall'Avv. Ornella Fiore
ricorrente

contro

Ministero dell'Interno

resistente non costituito

con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) come modificato/introdotta dal d.l. 13/2017 convertito in l. 46/2017

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino del 16.02.2023 notificato al ricorrente il 04.05.2023

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 05.06.2023, _____ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale, previa disapplicazione del provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, di riconoscere, in suo favore, in via principale, lo status di rifugiato e, in subordine, la protezione speciale.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio, ma ha trasmesso gli atti.

PDF Eraser Free

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere del 03.10.2025 in atti.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 09.10.2025, e all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

All'udienza del 09.10.2025 la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, richiamando le argomentazioni in atti e rappresentando il proficuo percorso integrativo del ricorrente. Inoltre, la difesa ha evidenziato che la vicenda posta dal ricorrente alla base dell'espatrio ha determinato dei problemi psicosomatici i quali sono stati curati dai medici di Biella congiuntamente ad un guaritore senegalese; il ricorrente ha confermato quanto riferito dal difensore.

Ciò premesso in punto di svolgimento del presente procedimento, in fatto si segnala quanto di seguito.

Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale come da verbali in atti, il richiedente ha precisato: di essere cittadino del Gambia; di essere nato a [redacted]; di aver vissuto a [redacted] in Mauritania per circa 10 anni; di appartenere all'etnia *jahanka*; di essere di religione musulmana; di aver frequentato la scuola coranica; di non aver mai lavorato; di avere una famiglia di origine composta dai genitori e 5 fratelli; di mantenere contatti solo con la madre; di non essere sposato e di non avere figli.

Quanto ai motivi per i quali ha deciso di lasciare il proprio Paese, il richiedente, nel corso dell'audizione svolta davanti alla Commissione Territoriale, ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese nel 2019 a causa di problemi legati all'orientamento sessuale. In particolare, il ricorrente ha dichiarato di provenire da una famiglia *jahanka* nella quale si tramandava il ruolo di imam del villaggio; ha precisato di essere stato scelto dai suoi familiari come futuro imam del villaggio per le sue spiccate capacità intellettive. Il ricorrente ha riferito che la sua famiglia lo ha mandato in Mauritania per frequentare una scuola coranica a [redacted], su suggerimento di uno zio residente in Arabia Saudita, il quale conosceva il maestro che gestiva la scuola predetta; il ricorrente ha precisato di aver studiato duramente e di aver vissuto in tale istituto sin dall'età di 5/6 anni.

Il ricorrente ha dichiarato che, quando aveva 14/15 anni, un insegnante di nome [redacted] si è introdotto di notte nella sua stanza e ha tentato di abusare sessualmente di lui; ha precisato che un suo compagno di stanza ha assistito alla vicenda e, il giorno successivo, ha riferito al maestro che il ricorrente aveva avuto rapporti omosessuali con l'insegnante predetto. Il ricorrente ha dichiarato di aver tentato di difendersi, ma di non essere stato creduto, sebbene anche altri bambini avessero ammesso di aver subito molestie sessuali per mano dello stesso insegnante. Successivamente, il ricorrente è stato picchiato, espulso dalla scuola e poi mandato in Gambia; ivi, la famiglia del ricorrente gli ha impedito di raccontare la propria versione della storia, lo ha picchiato e rinchiuso in una stanza, senza cibo. Il ricorrente ha dichiarato che, un giorno, la madre e la zia lo hanno liberato e gli hanno consegnato dei soldi, affinché fuggisse e lasciasse il Paese di origine.

Il ricorrente, dunque, si è diretto a Bassè e poi in Senegal; in seguito, è partito per Mali. Infine, dopo aver transitato e vissuto per qualche mese in Algeria e in Libia, è giunto

PDF Eraser Free

in Italia a marzo 2020.

A specifica domanda circa il timore in caso di rimpatrio, il richiedente ha dichiarato che teme di essere ucciso dalla sua famiglia.

A sostegno della sua domanda, il richiedente ha prodotto alla Commissione la seguente documentazione: 1) inserimento progetto SAI; 2) attestato corso di formazione; 3) lettera IRIS ed esito accertamento multidisciplinare; 4) nomina tutore; 5) relazione centro I.S.I.; 6) ricostruzione memoria personale e memoria in lingua inglese.

Con provvedimento del 16.02.2023 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino ha rigettato la domanda di protezione internazionale.

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio reputa preliminarmente non necessaria la fissazione di udienza per una nuova audizione del Ricorrente, potendo la causa essere decisa sulla base degli elementi già acquisiti; non è necessario, dunque, richiedere alcun chiarimento alle parti e al Richiedente in particolare in ordine alle motivazioni, poste a fondamento del percorso migratorio, né sulle vicende successive.

D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta conforme alla recentissima giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (cfr. Sentenza Moussa Sacko - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, resa in data 26.7.2017). Né potrebbe affermarsi, trattandosi di rito camerale, che la fissazione di udienza per la mera comparizione del legale o dell'Avvocatura di Stato abbia una qualche utilità.

Pertanto, la domanda va rigettata.

1. Sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del D. Lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che, nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La Commissione Territoriale ha ritenuto credibili, e pertanto accettati, gli elementi relativi alla nazionalità e alla provenienza da Gambia, alla luce delle dichiarazioni del richiedente e della lingua parlata.

La Commissione Territoriale ha ritenuto non fondato il timore espresso in caso di rientro. Il richiedente forniva un resoconto poco circostanziato e contraddittorio

PDF Eraser Free

degli eventi avvenuti. Egli inizialmente riferisce che, la notte in cui l'insegnante della madrasa entrava in stanza, il compagno, dopo essere uscito, sarebbe tornato a dormire. Poi, sollecitato a chiarire, l'istante affermava che il compagno di stanza quella notte interagiva con lui, minacciando di denunciarlo la mattina successiva. Il richiedente raccontava la sua versione dei fatti al compagno, poi tornava a dormire. Egli non ha spiegato esaurientemente le ragioni per cui decideva di non rivolgersi immediatamente al maestro e capo della scuola coranica, con cui era in ottimi rapporti grazie alla relazione che questi aveva con lo zio. Anche il narrato relativo al ritorno in Gambia e alle reazioni ostili dei familiari risulta generico e privo di elementi riconducibili a un genuino vissuto personale, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle vicende in seguito all'espatrio (si veda p. 9 del verbale di audizione: "Domanda: *quando è stato riportato in Gambia ha raccontato ai suoi familiari che un insegnante della scuola aveva tentato di violentarla e che anche altri ragazzi erano stati violentati?* Risposta: *l'ho già spiegato, quando il maestro mi ha portato dalla mia famiglia e ha raccontato il motivo per cui mi aveva fatto tornare, la mia famiglia non mi ha dato la possibilità di spiegare. Hanno detto che tutto quello che aveva detto il maestro era fondato, non dice bugie.* Domanda: *ora che sono trascorsi (corretto nome e luogo di nascita rispetto al modello c3) molti anni, sua madre ha spiegato ai suoi familiari quello che era successo?* Risposta: *non lo so. Quello che so è che, quando hanno scoperto che mia madre mi aveva aiutato a scappare mio padre ha divorziato da lei. Dopo il divorzio mio padre l'ha ripresa con sé.* Domanda: *come mai suo padre è tornato con sua madre? C'è stato un chiarimento su queste vicende?* Risposta: *è mio padre che deve rispondere [il richiedente ride]* Domanda: *lei sente spesso sua madre. Come mai non sa nulla a riguardo?* Risposta: *nella nostra cultura i ragazzi non hanno diritto a interferire e a chiedere. Non posso chiedere a mia madre cose relative alla relazione tra me e mio padre.* Domanda: *suo padre sa che lei è in Italia e che è in contatto con sua madre?* Risposta: *sono in contatto con mia madre, non so se lei trasmette mie notizie o le mie parole a mio padre. Io ho una relazione solo con mia madre. Con mia madre parliamo solo della mia salute. Da quando sono qua ogni volta non mi sentivo bene"). Il timore di essere ucciso dai familiari, alla luce della vaghezza di tali informazioni, risulta non fondato. Anche le dichiarazioni sull'impossibilità di sentirsi al sicuro in altri luoghi del Gambia risultano poco circostanziate e non supportate da elementi oggettivi (si veda anche la relazione del centro I.S.I., dalla quale emerge il desiderio del richiedente di tornare in Gambia per essere seguito di persona dal guaritore tradizionale che lo ha attualmente in cura).*

In sede di impugnazione, la difesa lamenta l'erroneità della decisione della Commissione Territoriale, insistendo per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. In particolare, la difesa evidenzia che la Commissione non abbia debitamente considerato né la condizione di vulnerabilità del ricorrente, essendo questi giunto in Italia ancora minorenne, né lo sforzo compiuto dallo stesso per circostanziare la sua domanda. La difesa ritiene altresì che, in caso di rimpatrio, il ricorrente rischierebbe di subire un danno grave in quanto appartenente al gruppo sociale dei *talibé*. Infine, la difesa insiste per l'accoglimento della domanda subordinata data l'integrazione socio-lavorativa raggiunta dal ricorrente, nonché il percorso terapeutico ibrido intrapreso in Italia con il supporto di una specialista etnoclinica.

PDF Eraser Free

Il Collegio non condivide le asserzioni ministeriali relativamente al mancato riconoscimento della protezione internazionale.

Si rileva che, nell'audizione del 10.01.2023, sia emerso che, sebbene il ricorrente non sia omosessuale, è stato ritenuto tale dai familiari e, per tale ragione, ha subito maltrattamenti.

In particolare, il ricorrente ha dichiarato che, all'età di 5/6 anni, la sua famiglia lo ha mandato in Mauritania per frequentare una scuola coranica, essendo stato scelto come futuro imam del villaggio. Il ricorrente ha riferito che, una notte, all'età di 14/15 anni, un insegnante di nome [redacted] si è introdotto nella sua stanza ed ha tentato di abusare sessualmente di lui; ha precisato che un suo compagno di stanza ha assistito alla vicenda e, il giorno successivo, ha denunciato al maestro che il ricorrente e l'insegnante predetto avessero avuto rapporti sessuali. Successivamente, il ricorrente ha tentato di difendersi, ma non è stato creduto, sebbene anche altri bambini avessero ammesso di aver subito molestie sessuali per mano dello stesso insegnante. Il ricorrente ha dichiarato di essere stato poi picchiato, espulso dalla scuola e rimandato in Gambia; ivi, la sua famiglia, data per vera e inconfutabile la versione del maestro, lo ha picchiato e rinchiuso in una stanza, senza cibo. Successivamente, il ricorrente ha riferito che la madre e la zia lo hanno liberato e gli hanno consegnato dei soldi, affinché lasciasse il Paese (cfr. pp. 5 a 7 del verbale di audizione).

Il Collegio rileva che, sebbene la minore età all'epoca dei fatti, il ricorrente ha reso dichiarazioni lineari e concise in merito alla vicenda predetta; in particolare, è stato capace di illustrare nei dettagli il tentato abuso subito per mano dell'insegnante e le vicende successive lo stesso. Sul punto, il ricorrente ha riferito *"stavo dormendo, era notte e lui è entrato nella nostra stanza. Mi ha svegliato. Quando mi ha svegliato ho chiesto cosa succedeva. Lui ha iniziato a dirmi che voleva fare sesso con me. Ho detto no. Ho detto che non poteva farlo, gli ho detto che era vietato dalla religione. Gli ho detto di lasciarmi dormire, perché ci svegliamo ogni giorno alle 3:45. Io sono andato nel mio letto, lui è venuto con me, ha cercato di forzarmi. Gli ho detto di lasciarmi stare. In quel momento il mio compagno di stanza si è svegliato, ha sentito tutto. Per questo la mattina dopo ha riferito tutto al maestro"*.

Il Collegio rileva altresì che il ricorrente ha reso dichiarazioni precise e dettagliate in merito al momento in cui l'episodio è stato riferito al maestro; sul punto, si rileva che, in sede di audizione, è emersa anche la delusione del ricorrente nel non essere stato creduto, sebbene l'amicizia della sua famiglia con il maestro e la stima che questi nutriva nei suoi confronti. Alla domanda *"come mai il maestro non le aveva creduto, nonostante le altre confessioni degli altri ragazzi?"* risponde *"è quello che mi ha deluso fino ad oggi, come mai non mi ha creduto, visto che mi trattava come un figlio"*.

In seguito, il ricorrente ha dichiarato di essere stato punito e picchiato dal maestro, il quale ha deciso di riportarlo in Gambia dai familiari, anziché denunciarlo alle autorità in Mauritania; sul punto, il ricorrente ha riferito *"Quando siamo arrivati, lui ha spiegato loro il motivo per cui mi avevano fatto tornare. Quando cercavo di spiegare il reale svolgimento degli"*

PDF Eraser Free

avvenimenti, quando volevo parlare l'amico del maestro, quello che veniva dall'Arabia Saudita, mi ha detto di tacere. Se per quel motivo mi aveva fatto tornare l'amico, vuol dire che lui non diceva bugie. Alla fine, la mia famiglia ha iniziato a picchiarmi, mi hanno chiuso dentro una stanza. [...] Mentre io ero dentro la stanza, non mi davano tanto cibo. Continuavano sempre a picchiarmi." Ancora, alla domanda "quando è stato riportato in Gambia ha raccontato ai suoi familiari che un insegnante della scuola aveva tentato di violentarla e che anche altri ragazzi erano stati violentati?" risponde "l'ho già spiegato, quando il maestro mi ha portato dalla mia famiglia e ha raccontato il motivo per cui mi avevo fatto tornare, la mia famiglia non mi ha dato la possibilità di spiegare. Hanno detto che tutto quello che aveva detto il maestro era fondato, non dice bugie". Richiesti maggiori chiarimenti in merito al trattamento subito per mano dei familiari, il ricorrente ha dichiarato "perché loro pensano sia la vergogna della mia famiglia [...] secondo loro ho distrutto tutto quello che ho fatto, gli hanno creduto. Ho distrutto il nome della mia famiglia".

In generale, il Collegio ritiene che il racconto del ricorrente in merito ai fatti posti alla base dell'espatrio sia dettagliato e lineare, pertanto si valuta credibile; oltretutto, la vicenda personale del ricorrente trova riscontro nella documentazione in atti, specie nella "ricostruzione memoria personale". Più precisamente, si legge "questo giovane maestro aveva l'abitudine di abusare degli studenti; una notte – non era la prima volta – è accaduto che ha cercato di avvicinarsi, molestarmi e importunarmi sessualmente [...] a causa di questa vicenda, gli insegnanti hanno deciso di cacciarmi dalla scuola, accusandomi di omosessualità [...] da quel momento ho perso tutto [...] la scuola mi ha espulso, costringendomi ad abbandonare gli studi e a rientrare in Gambia [...] qui sono iniziati i maltrattamenti da parte degli uomini adulti della mia famiglia, non sono stato accolto in casa, ma mi hanno segregato in una piccola stanza all'interno dell'abitazione, dove venivo picchiato, ricevevo pochissimo cibo e ho vissuto in condizioni di deprivazione. Non so dire quanto tempo sia durata questa situazione, perché i giorni si confondono nella mia memoria e ho perso la cognizione del tempo".

Inoltre, il Collegio rileva che la vicenda predetta ha costretto il ricorrente a lasciare il proprio Paese di origine, ancora minorenne, determinando una intrinseca condizione di vulnerabilità; tale vicenda ha avuto anche delle ripercussioni sulla salute psicofisica dello stesso. Sul punto, si rileva che, in Italia, il ricorrente si è sottoposto a numerosi accertamenti medici, i quali si sono talvolta rivelati insufficienti a risolvere le sue problematiche; pertanto, il ricorrente ha partecipato ad incontri transculturali, promossi da una specialista etnoclinica, con un guaritore senegalese, da cui ha tratto grande beneficio. Difatti, il ricorrente è stato in grado di raggiungere una notevole integrazione sociale e lavorativa nel territorio italiano (cfr. memorie in atti).

Orbene, alla luce di quanto suesposto, le conclusioni cui è giunta la Commissione Territoriale in merito alla scarsa credibilità del racconto del richiedente non possono essere condivise: a parere del Collegio giudicante, le relative argomentazioni per un verso non paiono coerenti con il tenore complessivo delle dichiarazioni rese dal ricorrente, e per altro verso non tengono nella debita considerazione altri elementi di importanza non trascurabile.

Quanto al primo aspetto, l'esame delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione Territoriale nell'audizione, alla luce delle Linee guida dettate nel 2012

PDF Eraser Free

dall'UNHCR per la valutazione delle Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, consente di superare la valutazione di non credibilità del racconto. Invero, le dichiarazioni del richiedente possono ritenersi sufficientemente dettagliate, prive di incoerenza, e perciò attendibili: esse sono compatibili con lo stato di disagio psicologico connesso alla paura di essere discriminato e stigmatizzato in ragione del proprio orientamento sessuale. Sul punto, il Collegio precisa che le summenzionate Linee Guida trovano applicazione anche nel caso in cui "l'appartenenza a un particolare gruppo sociale sia imputata o attribuita al richiedente dall'agente statale o non statale di persecuzione"; pertanto, nel caso di specie, il ricorrente merita di essere tutelato, pur non essendo omosessuale, ma essendo stato etichettato tale. Inoltre, il Collegio rileva che, sebbene tale imputazione sia avvenuta quando il ricorrente era ancora minorenni, il raggiungimento della maggiore età non comporta la cessazione della stessa; sul punto, il Collegio, in accordo con la difesa, rileva che il neomaggiorenne può giovare della clausola di cui agli artt. 1, sez. C, par. 5 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 9, comma 2 bis, d.lgs. 251/2007. Pertanto, se *"in astratto si potrebbe ragionare nel senso che la fondatezza del timore manifestato è venuta a mancare in termini di attualità, in quanto nell'ipotesi di rimpatrio il richiedente asilo non si troverebbe nella stessa condizione del passato e, quindi, potrebbe sottrarsi ai medesimi atti persecutori"*, tuttavia *"si ritiene che proprio in ragione della gravissima portata di questi atti, soprattutto se letti in relazione alla delicata età in cui il richiedente asilo li ha subiti, sia applicabile nella specie l'art. 9 comma 2 bis del D. Lgs. 251/2007, intervenendo motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza"*.

Inoltre, va tenuto conto del contesto di provenienza del Richiedente, nel quale - dal punto di vista sociale (oltre che, come si vedrà, legislativo) - le persone con tendenze omosessuali sono fortemente discriminate, sicché è spiegabile la scelta del ricorrente di lasciare, ancora minorenni, il proprio Paese di origine per sottrarsi a persecuzioni dovute all'imputata omosessualità.

A riguardo della condizione degli omosessuali in Gambia si osserva quanto segue.

L'omosessualità continua ad essere illegale in Gambia¹.

Il Paese ha criminalizzato l'attività sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso fin dall'entrata in vigore del Codice penale coloniale del 1934, prevedendo una pena detentiva fino a 14 anni per chiunque abbia "conoscenza carnale di qualsiasi persona contro l'ordine della natura" (art. 144 co. 1)². La versione del 2005 del Codice Penale ha chiarito il significato di "conoscenza carnale contro l'ordine della natura" per includere il

¹ Bertelsmann Stiftung (Author): BTI 2024 Country Report Gambia, 19 March 2024 , pag 23 https://www.ecoi.net/en/file/local/2105863/country_report_2024_GMB.pdf (accessed on 12 April 2024)

² The Criminal Code, 1934, <https://static1.squarespace.com/static/5a7c2ca18a02c7a46149331c/t/5f025e80c0fe505b5613a990/1593990838761/1934+An+Ordinance+to+Establish+a+Code+of+Criminal+Law+%3B+An+Ordinance+to+Make+Provision+for+the+Procedure+to+be+Followed+in+Criminal+Cases..pdf>

PDF Eraser Free

sezzo anale e orale, l'uso di "qualsiasi oggetto o cosa" per "simulare sesso" e il "compimento di qualsiasi altro atto omosessuale con la persona" (art. 144 co. 2)³. Gli atti sessuali sono criminalizzati sia tra uomini che tra donne; tuttavia, per queste ultime la pena stabilita è di cinque anni e l'atto sessuale viene definito come "grave indecenza" ai sensi dell'art. 147 co. 2. L'emendamento adottato nel 2014 ha inasprito ulteriormente la normativa introducendo "l'omosessualità aggravata" che include le ipotesi in cui la persona sia affetta da HIV, o sia "un criminale seriale per lo stesso reato" e prevede la pena dell'ergastolo⁴. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie ha segnalato che "l'approvazione dell'emendamento è stata seguita da una serie di arresti, azioni penali e aggressioni, e umiliazioni e persino torture di persone, a causa del loro presunto presunto orientamento sessuale"⁵.

Inoltre, l'associazione internazionale ILGA ha osservato che il Gambia è uno dei pochi Paesi a "mantenere la criminalizzazione de jure delle diverse espressioni di genere"⁶. Infatti, la sezione 167 "sui furfanti e i vagabondi", come emendato dal Codice penale del 2013, stabilisce che qualsiasi persona "di sesso maschile" "che si veste o è vestito come una donna in un luogo pubblico" o "che pratichi la sodomia come mezzo di sostentamento o come professione" è punito con una pena fino a cinque anni di reclusione e/o una multa⁷.

In più occasioni l'ex presidente Jammeh ha minacciato pubblicamente le persone LGBT e il suo governo ha adottato una politica di tolleranza zero nei confronti dell'omosessualità, lanciando la cosiddetta «operazione Bulldozer» contro i «criminali» colpevoli di questo e di altri reati⁸. L'atteggiamento di Jammeh nei confronti dell'omosessualità era condiviso dal Consiglio islamico supremo, i cui esponenti hanno ripetutamente condannato l'omosessualità⁹. Nel dicembre 2014, l'ex presidente Jammeh ha guidato una manifestazione, presumibilmente organizzata dal governo, contro l'impiego degli aiuti dall'estero per garantire i diritti di gay e lesbiche¹⁰. Sotto la presidenza autoritaria di Jammeh, i "dissidenti" come i difensori dei diritti umani e le persone queer sono state regolarmente presi di mira dalle forze paramilitari "Jungler" e dell'Agenzia nazionale di intelligence (NIA), la quale avrebbe compilato una lista di 200 "omosessuali" da arrestare¹¹. ILGA World ha identificato almeno sei esempi di applicazione della legge

³ Government of the Gambia, 'Criminal Code (1934)', <https://security-legislation.gm/document/criminal-code/>

⁴ Government of the Gambia, 'Criminal Code (1934)', <https://security-legislation.gm/document/criminal-code/>

⁵ Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns. Addendum Mission to the Gambia, A/HRC/29/37/Add.2, 11 maggio 2015, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/094/36/PDF/G1509436.pdf?OpenElement>, para. 79

⁶ ILGA, Our Identities under Arrest, 15/12/2021, [https://ilga.org/downloads/Our Identities Under Arrest 2021.pdf](https://ilga.org/downloads/Our_Identities_Under_Arrest_2021.pdf)

⁷ Government of the Gambia, 'Criminal Code (1934)', <https://security-legislation.gm/document/criminal-code/>

⁸ BBC, Gambia gay death threat condemned, 23 maggio 2008, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7416536.stm>; allAfrica, Gambia: Operation <Bulldozer> Launched, 23 maggio 2012, <https://allafrica.com/stories/201205240433.html>

⁹ European Union Agency for Asylum, COI Report: The Gambia - Country focus, Dicembre 2017, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf, pag. 54

¹⁰ AllAfrica, Gambia: Thousands March to Say <No to Homosexuality>, 10 dicembre 2014, <https://allafrica.com/stories/201412101751.html>

¹¹ ILGA, Our Identities under Arrest, 15/12/2021, [https://ilga.org/downloads/Our Identities Under Arrest 2021.pdf](https://ilga.org/downloads/Our_Identities_Under_Arrest_2021.pdf)

PDF Eraser Free

tra il 2012 e il 2014, molti dei quali si sono verificati nel contesto di una "caccia" diffusa da parte delle autorità; quindi, il numero soggetti colpiti è più elevato¹².

Il report di ILGA segnala che un cittadino senegalese accusato di essere gay è stato arrestato nel giugno 2020. Inizialmente era stato denunciato per aver rubato un cellulare alla denunciante, anche se in seguito è stato affermato che i due avessero avuto rapporti omosessuali e tale condotta è diventata il fulcro del processo¹³. Secondo il quotidiano The Voice, l'uomo è stato giudicato colpevole nell'aprile 2021 ed è stato condannato, ai sensi dell'articolo 145 del Codice penale, a sette anni di detenzione e al pagamento di una multa¹⁴. Secondo il rapporto sui diritti umani del Dipartimento di Stato americano non risulta che le autorità abbiano applicato la legislazione che criminalizza l'omosessualità nel 2022¹⁵.

Gli attivisti hanno criticato il successore di Jammeh, Adama Barrow, perché non ha chiarito a sufficienza la sua posizione sulla questione, e mentre diversi membri del nuovo governo si sono espressi a favore della depenalizzazione e della non discriminazione delle persone LGBTI, non è stato fatto alcun passo per abrogare le disposizioni criminalizzanti¹⁶. Nel 2018 il presidente Adama Barrow, citando priorità più "urgenti, ha definito l'omosessualità come un non problema in Gambia¹⁷.

In un comunicato del 23 giugno 2020 un portavoce del governo ha dichiarato che il governo continuerà a farsi guidare dalle "norme (sociali) del suo popolo" e "non ha intenzione di depenalizzare o anche solo rivedere la sua legislazione sull'omosessualità"¹⁸. Il governo gambiano, nel sesto rapporto periodico pubblicato nell'ottobre 2021 dal Comitato CEDAW, ha dichiarato che "l'omosessualità non è considerata un problema in Gambia perché, nonostante sia criminalizzata, la comunità LGBT non è soggetta ad alcuna forma di discriminazione e molestia. In questo momento storico, il popolo gambiano non ha accettato l'omosessualità come uno stile di vita e quindi il governo in qualità di rappresentante del suo popolo, non intende depenalizzare la pratica dell'omosessualità"¹⁹.

Nel suo rapporto annuale del 2023, l'USDOS sottolinea che la legislazione gambiana non affronta la discriminazione nei confronti delle persone LGBTQI+ in relazione ai beni e ai servizi quotidiani, come l'alloggio, l'occupazione e l'accesso ai servizi governativi,

¹² ILGA, Our Identities under Arrest, 15/12/2021, https://ilga.org/downloads/Our_Identities_Under_Arrest_2021.pdf

¹³ ILGA, Our Identities under Arrest, 15/12/2021, https://ilga.org/downloads/Our_Identities_Under_Arrest_2021.pdf

¹⁴ The Voice: Man Convicted For Unnatural Offences, 30 aprile 2021

<https://www.voicegambia.com/2021/04/30/man-convicted-for-unnatural-offences/> ; The Voice: Alleged Gay Appears Before Kanifing Court, 26 ottobre 2020 , <https://www.voicegambia.com/2020/10/26/alleged-gay-appears-before-kanifing-court/>

¹⁵ US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 March 2023

<https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html>

¹⁶ ILGA, Our Identities under Arrest, 15/12/2021, https://ilga.org/downloads/Our_Identities_Under_Arrest_2021.pdf

¹⁷ USSD, '2021 Country reports on human rights practices: Gambia' (Section 6), 12 aprile 2022, <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/gambia/>

¹⁸ AfricaNews, 'Gambia denies plans to relax homosexuality laws', 24 June 2020, <https://www.africanews.com/2020/06/24/gambia-denies-plans-to-relax-homosexuality-laws/>

¹⁹ Gov of the Gambia 'Sixth periodic report submitted by The Gambia...', 6 ottobre 2021, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGMB%2f6&Lang=en

PDF Eraser Free

compresa l'assistenza sanitaria. È stata riscontrata una forte discriminazione sociale nei confronti delle persone LGBTQI+. I membri della comunità LGBTQI+ hanno segnalato la mancanza di accesso alle cure e ai trattamenti per l'HIV e l'AIDS a causa della mancanza di privacy nelle strutture sanitarie e dello stigma da parte degli operatori sanitari²⁰. Dalle testimonianze raccolte nel report pubblicato nel 2021 dalla Confederazione Svizzera risulta che se l'orientamento sessuale di un paziente LGBTI è noto, gli ospedali generalmente si rifiutano di curarlo e le persone LGBTI hanno generalmente paura di andare in ospedale. Sebbene il trattamento dell'HIV sia gratuito, molte persone LGBTI, temendo domande da parte del personale medico che potrebbero esporle, non osano iscriversi a questo programma sovvenzionato²¹.

Secondo un ricercatore e una ONG gambiana, citati dalla Confederazione Svizzera in un report pubblicato a maggio 2021, le persone LGBTQI+ in Gambia non possono sporgere denuncia o chiedere protezione alla polizia perché minacciate di estorsione. Il ricercatore ha riportato un episodio in cui le persone sono state aggredite dai vicini a causa del loro orientamento sessuale. Quando hanno chiesto aiuto alla polizia, sono stati costretti a pagare gli agenti per evitare l'arresto²². L'estorsione nei confronti delle persone LGBTQI+ sembra essere praticata da tutte le forze di sicurezza del Gambia. La situazione non è cambiata con il nuovo governo, poiché gli agenti sono rimasti gli stessi. Oltre al denaro, vengono estorti servizi, compresi quelli sessuali. Secondo un medico gambiano che ha testimoniato come esperto davanti Commissione per la verità, la riconciliazione e le riparazioni (TRRC), la violenza contro le persone LGBTQI+ è raramente denunciata. La violenza omofobica avviene spesso all'interno della famiglia e viene taciuta al di fuori della cerchia familiare²³. Per quanto riguarda l'interno della famiglia, un'organizzazione gambiana ha portato l'esempio di un giovane accoltellato a morte dopo che la sua famiglia aveva scoperto la sua omosessualità. Nel luglio 2019, Gayles TV ha riferito che in Gambia i genitori hanno tagliato il lobo dell'orecchio al figlio dopo aver scoperto che era omosessuale. Secondo il giovane, la rimozione del lobo dell'orecchio viene utilizzata per identificare pubblicamente omosessuali e pedofili²⁴.

Nel gennaio 2019, un conduttore radiofonico ha pubblicato gli indirizzi degli appartamenti occupati da persone LGBTQI e ha invitato i suoi ascoltatori ad attaccare le

²⁰ US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html>, data ultima verifica 27 giugno 2025

²¹ EM – Staatssekretariat für Migration, Focus Gambia: Situation des personnes LGB en Gambie, 21. Mai 2021 <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslander/afrika/gmb/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf.download.pdf/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf>, data ultima verifica 27 giugno 2025

²² EM – Staatssekretariat für Migration, Focus Gambia: Situation des personnes LGB en Gambie, 21. Mai 2021 <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslander/afrika/gmb/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf.download.pdf/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf>, data ultima verifica 27 giugno 2025

²³ EM – Staatssekretariat für Migration, Focus Gambia: Situation des personnes LGB en Gambie, 21. Mai 2021 <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslander/afrika/gmb/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf.download.pdf/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf>, data ultima verifica 27 giugno 2025

²⁴ Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Anfragebeantwortung zu Gambia: Lage von Homosexuellen/LGBTQI+, 28 September 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2080415.html>, data ultima verifica 27 giugno 2025

PDF Eraser Free

persone. Il suo appello è stato ascoltato²⁵. Il rapporto USDOS del 2023 riporta che i membri della comunità LGBTQI+ hanno riferito di violenze perpetrate dal governo, in quanto hanno assistito al pestaggio da parte della polizia di 15 persone LGBTQI+, presumibilmente perché gay²⁶.

Per quanto riguarda i diritti LGBTQ, l'attuale governo del Gambia ha riferito di allinearsi alla posizione dell'Unione Africana (UA), secondo cui i diritti non sono espressamente riconosciuti nella Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli²⁷.

Alla luce delle fonti consultate, è evidente che in Gambia i rapporti tra persone dello stesso sesso sono penalmente puniti e socialmente disapprovati; risulta, pertanto, confermata la paura manifestata dal ricorrente e la credibilità del suo racconto.

In questo contesto, si palesa concreta l'esposizione al rischio di subire persecuzioni e discriminazioni a causa dell'imputata omosessualità, e quindi, diversamente da quanto valutato dalla Commissione, si ritiene fondato il timore di persecuzione.

Pertanto, merita accoglimento la domanda di riconoscimento di status di rifugiato.

L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata.

Si dichiarano irripetibili le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del fatto che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

-Accoglie il ricorso e Dichiarata che _____), nato il

_____ in Gambia, ha diritto allo status di rifugiato;

-dichiara irripetibili le spese di lite;

-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13.10.2025

Il Giudice estensore
Dott.ssa Silvia Carosio

Il Presidente
Dott.ssa Roberta Dotta

²⁵ EM – Staatssekretariat für Migration, Focus Gambia: Situation des personnes LGB en Gambie, 21. Mai 2021 <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslander/afrika/gmb/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf.download.pdf/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf> , data ultima verifica 27 giugno 2025

²⁶ US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html>, data ultima verifica 27 giugno 2025

²⁷ Governo del Gambia (autore), HRC (ed.): Rapporto nazionale presentato ai sensi delle risoluzioni 5/1 e 16/21 del Consiglio per i diritti umani; Gambia [A/HRC/WG.6/48/GMB/1], 18 ottobre 2024 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2119775/g2419588.pdf> , data ultima verifica 27 giugno 2025